

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Eccezione o domanda non esaminata dal giudice, riproposizione in appello ex art. 346 c.p.c.

Va confermato il principio per cui la riproposizione delle eccezioni o delle domande, ex [art. 346 c.p.c.](#), è sufficiente per investire il giudice d'[appello](#) quando l'eccezione o la domanda non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.

NDR: per tale principio si veda [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 12.5.2017, n. 11799](#).

## Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.1.2018, n. 1105

...omissis...

Rilevato in fatto che:

nel 2009 X, rappresentato dal proprio amministratore di sostegno aaaaaaalla sua veste di impresa territorialmente designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 286 cod. ass., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto *omissis* e causato da un veicolo non identificato; con sentenza 15 marzo 2013, n. 304, il Tribunale di Venezia accolse la domanda; tuttavia, avendo accertato che il solo risarcimento del danno biologico patito dalla vittima (stimato dal Tribunale in misura pari a 1.065.749 Euro) eccedesse il massimale di legge, non liquidò altri danni, e condannò l'impresa designata al pagamento del solo massimale di legge (pari a 774.685,35 Euro);

la Corte d'appello di Venezia, adita dalla G., con sentenza 12 maggio 2015 n. 1005 accolse il gravame, e ritenne che il sinistro del quale rimase vittima l'attore fosse dovuto a responsabilità tanto dell'ignoto conducente, quanto dell'attore stesso, e ripartì in misura paritaria fra i due il concorso di colpa;

la Corte d'appello, di conseguenza, condannò la G. al pagamento in favore della vittima di un importo pari alla metà del danno biologico liquidato dal Tribunale, ovvero 532.874,50 Euro, osservando che "sul punto aaaaaa grado non è stata appellata la sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione aaaa ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria; la G. ha resistito con controricorso.

Considerato in diritto che:

con l'unico motivo di ricorso X lamenta che la sentenza impugnata sia viziata da un error in procedendo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4;

sostiene una tesi giuridica così riassumibile: a) per effetto della pronuncia di primo grado, con la quale era stata accolta la sua pretesa risarcitoria, egli non aveva interesse ad impugnare il quantum debeatur; b) di conseguenza poteva limitarsi, come fece, semplicemente a riproporre in appello, ex art. 346 c.p.c., le domande di risarcimento dei danni ulteriori rispetto al biologico, che il Tribunale non liquidò a causa della accertata incapacienza del massimale; c) ergo la Corte d'appello, una volta che per effetto della dimidiazione delle responsabilità il credito risarcitorio per il solo danno biologico si era ridotto al di sotto del massimale, avrebbe dovuto esaminare nel merito la domanda di risarcimento dei danni ulteriori e diversi da quello alla salute;

ritiene il Collegio, in dissenso rispetto alla proposta del consigliere relatore (la quale, come già affermato da questa Corte, non vincola mai il Collegio giudicante: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4541 del 22.2.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 395 del 10/01/2017), che il motivo sia fondato; in primo grado infatti, a causa dell'incapienza del massimale di legge, il Tribunale si limitò a liquidare il danno alla salute, e non prese in esame le ulteriori domande proposte dall'attore (ovvero di risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, per le spese mediche, ecc.);

ciò vuol dire che sulle domande di risarcimento del danno patrimoniale nè ci fu un'omessa pronuncia, nè un rigetto: esse, semplicemente, rimasero assorbite, come accade in tutti i casi in cui la decisione su un capo di domanda rende superfluo provvedere sugli altri capi;

da ciò consegue che, impugnata la sentenza di primo grado dalla G., X non aveva alcun onere di proporre un appello incidentale volto ad ottenere la condanna dell'impresa designata al risarcimento del danno patrimoniale, per la semplice ragione che la sentenza di primo grado non conteneva al riguardo alcuna statuizione;

l'appellato X, pertanto, poteva legittimamente limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le istanze e le domande rimaste assorbite in primo grado, così come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (con decisione, peraltro, successiva alla formulazione della proposta di definizione del presente giudizio ex art. 380 bis c.p.c.), le quali hanno recentemente affermato che la riproposizione delle eccezioni o delle domande, ex art. 346 c.p.c., è sufficiente per investire il giudice d'appello quando l'eccezione o la domanda "non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure" (Sez. U, Sentenza n. 11799 del 12/05/2017);

le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

pqm

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.